

ORIGINALE

CITTA' DI BENEVENTO

Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 23

Del 20-3-2014

Oggetto: Autorizzazione ai sensi della L.6.11.2012 n.190- art. 1 comma 18-25 ed in conformità della determinazione n.6/13 dell'AVCP, della clausola compromissoria di cui al contratto tra la A.T.I.-IMPROMED Consorzio Stabile S.p.A. e Comune di BN e fissazione del compenso massimo spettante all'arbitro del Comune.

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di Marzo alle ore 12.30 nella sala della Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

Presente

Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<u>SI</u>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<u>SI</u>
Arch. Mario Coletta	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Francesco Saverio Coppola	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Nicola Danilo De Luca	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Pietro Iadanza	Assessore	<u>SI</u>
Avv. Cosimo Lepore	Assessore	<u>SI</u>
Avv. Emilia Maccauro	Assessore	<u>SI</u>

Totale Presenti 8

Partecipa in qualità di Segretario Generale il Dr. Claudio Uccelletti
Con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97 T.U. 267/2000)
Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di sindaco, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Claudio Uccelletti

Il sottoscritto Assessore al Contenzioso, dr. Pietro IADANZA

PROPONE

alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente deliberazione:

“Autorizzazione, ai sensi della L.6.11.2012 n.°190- art.1, comma 18-25, ed in conformità della determinazione n°6/13 dell'AVCP ,della clausola compromissoria di cui al contratto tra la A.T.I-IMPROMED Consorzio Stabile S.p.A. e Comune di Benevento e fissazione del compenso massimo spettante all'arbitro del Comune”.

RELAZIONE

Premesso:

-con atto notificato il 12.3.2013 (che si allega in copia) la IMPROMED Consorzio Stabile S.p.A. , in proprio e quale mandataria dell'A.T.I. costituita con la Società MASTROCINQUE s.r.l. ,in persona del legale rappresentante,p.t. concessionaria dei lavori “... di recupero immobili e risistemazione degli spazi esterni a verde attrezzato , di realizzazione di un collegamento viario, nonché di un parcheggio pubblico e della scuola d'infanzia” , nell'ambito dei Contratti di Quartiere II Santa Maria Degli Angeli , giusta contratto stipulato il 16.7.2010 , denunciando gravi e reiterate inadempienze ed omissioni da parte del Comune rispetto agli obblighi contrattuali nonché l'illegittimità dei comportamenti e provvedimenti posti in essere dallo stesso che avrebbero comportato ingenti danni per essa società, deferiva a giudizio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie insorte tra le parti relativamente al predetto rapporto , designando quale proprio arbitro l'Avv. Paolo VOSA , con studio in Napoli alla Via Fiorelli n.5, ed invitando il Comune a provvedere alla nomina del proprio arbitro ;

-in esecuzione della determina dirigenziale n° 372 del 29.4.2013, veniva nominato quale arbitro del Comune il dott. Michele SCOGNAMIGLIO ,con studio in S.Giorgio a Cremano alla Via S.Giorgio Vecchio,90 ,Cod.Fisc. SCG MHL 62S08 C495U-P.I. 04358411215, funzionario Economico Finanziario del Ministero degli Interni; con la medesima determina veniva, all'uopo impegnata la somma presumibilmente occorrente di €.5.000,00 sull'intervento di bilancio n°1-1-8-3-8017(impegno di spesa n°1266 del bilancio 2013);

-Vista la nota in data 22.1.2014 con la quale la Camera Arbitrale per i contratti pubblici, informa che ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n.190 art.1 , commi 18-25 , recepita nella determinazione n°6 del 18.12.2013 dell'AVCP ,occorre legittimare la clausola compromissoria con un'autorizzazione ex

post dall'organo di governo della P.A. e di prefissare il compenso massimo spettante al proprio arbitro, pena la nullità della nomina (comma 24);

-Ritenuto doversi provvedere in conformità della predetta legge ;

Tutto ciò premesso, propone:

-di ratificare e legittimare, ai sensi dell'art.1, comma 19 L. 190/12 , la clausola compromissoria prevista dall'art.64 del Capitolato Speciale di Appalto, in quanto espressamente richiamata nel contratto sottoscritto dall'A.T.I. IMPROMED – Consorzio Stabile S.p.A. ed il Comune di Benevento, Rep.n° 15098 del 16.7.2010;

-di determinare ai sensi dell'art.1 , comma 24 legge citata il compenso massimo spettante all'arbitro del Comune di Benevento già nominato con determina n° 372 del 29.04.2013 in €. 15.000,00= comprensivo degli oneri di legge;

-di dare mandato al Dirigente del Settore Avvocatura per l'adozione degli atti di gestione di competenza, demandando a successiva determinazione dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa di €. 10.000,00 occorrente per l'integrazione dell'impegno già assunto con determina n°372 del 29.4.2013 ;

-rendere la presente immediatamente esecutiva.

Benevento,

L'Assessore al Contenzioso
dr. Pietro IADANZA



PARERI SULLA PROPOSTA

Visto il parere tecnico ex art.49 del D.Lgs. 267/2000 del Dirigente dell'Avvocatura di seguito riportato:

"Il sottoscritto Dirigente esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1, T.U.267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica".

Benevento, li


Il Dirigente del Settore Avvocatura
Avv. Vincenzo CATALANO

Il Dirigente del Settore Gestione Economica in ordine alla regolarità contabile:

Visto l'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.);

Considerato che la spesa di € 10.000,00 trova allocazione sull'intervento 1.01.08.03 cap. 8017 imp. prov. **Le** considerato che l'impegno di spesa verrà assunto con successiva determinazione dirigenziale del Dirigente del servizio interessato dato che la presente dichiarazione, va intesa quale mero atto endoprocedimentale di impegno contabile inserito nel procedimento del parere di regolarità contabile, riservando all'assunzione dell'impegno il visto di regolarità contabile ex art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 esprime nei sensi sopraindicati parere favorevole sulla regolarità contabile.

Benevento,


IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA REGGENTE
Emilio Porcaro

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visti i pareri favorevoli espressi per legge;

Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare integralmente la retroestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Con separata unanime votazione **dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.**

A7 0051*

00.PP.

COPIA

Citta' di Benevento

STUDIO LEGALE LOPIANO
via Vittoria Colonna, 14 - 80121 Napoli
tel. 081/24.04.515 - fax. 081/24.79.762
avv.michelelopiano@pec.giuffre.it

Prot. 2013/0022466 Ingresso
del 13/03/2013

Mitt. STUDIO LEGALE LOPIANO

**ATTO DI ACCESSO A GIUDIZIO ARBITRALE E CONTESTUALE
NOMINA D'ARBITRO.**

CRON N. 57
ARBITRALI

L'Impromed Consorzio Stabile S.p.A. (p. iva 07831360636) in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituita con la società Mastrocinque Costruzioni s.r.l. (cod. fisc. 01454190628), in persona del suo legale rappresentante p.t., rag. Mauro Moccia, con sede in Napoli alla via Benedetto Croce n. 38, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall'avv. Michele Lopiano (c.f. LPNMHL61C12A662C) e dall'avv. Giuliana Milo (c.f. MLIGLN81R57F839N), i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 081/24.79.762 ovvero all'indirizzo pec avv.michelelopiano@pec.giuffre.it, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Vittoria Colonna n° 14,

premette

I. In data 16.3.2010 l'istante si aggiudicava la gara indetta dal Comune di Benevento ai sensi degli artt. 53 e 55 del D.Lgs. 163/2006 per l'appalto dei lavori *"di recupero immobili e di sistemazione degli spazi esterni a verde attrezzato, di realizzazione di un collegamento viario, nonché di un parcheggio pubblico e della scuola d'infanzia.."*

Il relativo contratto, stipulato il 16 luglio 2010, fissava il corrispettivo in €. 6.891.710,75 al netto del ribasso d'asta del 13%, oltre i.v.a., di cui €. 275.823,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il termine finale di ultimazione veniva invece fissato in 12 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna, che data 29.7.2010.

In corso d'opera, esattamente il 5.8.2010, l'A.T.I. esecutrice costituiva - ex art. 96 del DPR 554/1999 - una società consortile denominata IRMES s.c. a r.l. finalizzata all'esecuzione dei lavori.

Inoltre, l'impresa esecutrice subappaltava parte dei lavori alla SIMA s.r.l. come da contratto di subappalto in atti.

II. I lavori avevano regolarmente inizio, benchè in corso d'opera fossero subito emersi errori e carenze progettuali tali da rendere necessaria l'adozione di una perizia di variante; ciò nonostante, l'impresa -

PROCURA
Io sottoscritto rag. Mauro Moccia, quale legale rappresentante p.t. dell'Impromed Consorzio Stabile S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituita con la Mastrocinque Costruzioni S.r.l., detego gli avv. ti Michele Lopiano e Giuliana Milo a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio arbitrale nonché nell'eventuale giudizio di appello e nella fase esecutiva, conferendo Vi ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di chiamare in causa terzi, proporre domande cautelari e riconvenzionali, transigere e conciliare.
Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, D. Lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto, nonché dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Dichiaro altresì di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e presto consenso al trattamento dei miei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Eleggo domicilio presso il Vostro studio in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 14.

A.T.I. IMPROMED
CONSORZIO STABILE
S.P.A. - MASTROCINQUE
COSTRUZIONI S.R.L.

Mauro Moccia

IMPROMED CONSORZIO
STABILE S.P.A.
IL LEGALE RAPP. P.T.
MAURO MOCCIA

Mauro Moccia

E' AUTENTICA

Michele Lopiano
Giuliana Milo

Stefano Tolusso

alla data del 6° S.A.L., risalente all'11 ottobre 2011 - aveva già eseguito lavori per € 1.769.958,68.

Con nota 25.1.2011, l'impresa segnalava le prime carenze progettuali relative all'edificio ERP, accertate dalla stessa D.L. (cfr. note di quest'ultima del 26.1.2011 e del 15.2.2011).

Successivamente, in data 15.4.2011, l'impresa segnalava la necessità di sospendere parzialmente i lavori, poichè gli errori progettuali le consentivano di operare *"..soltanto sulla costruenda scuola dell'infanzia, con notevoli danni per i ritardi sinora accumulati e non imputabili alla scrivente.."*

Dopo tale nota, la D.L. – autrice del progetto – iniziava a contestare all'impresa ritardi francamente inesistenti; contestualmente, dava però atto che occorreva *"..una variante alle previsioni progettuali.."* relativamente alle rampe dei disabili ed agli ascensori.

Per quanto concerne inoltre i maggiori e differenti lavori relativi alle soglie, la stessa D.L. affermava invece che il contratto era "a corpo" e, dunque, che – a suo dire - l'impresa era tenuta ad eseguire tutte le lavorazioni necessarie, ivi incluse evidentemente quelle non previste in progetto (cfr. nota 11.5.2011 prot. n. 222/11).

Fatto sta che il tentativo di ridimensionare le carenze progettuali non aveva troppa fortuna, poichè già con nota del 12.5.2011 prot. 227/11, lo stesso D.L. riferiva che gli errori progettuali imponevano *"..un consistente incremento dell'importo dei lavori per i primi due fabbricati.."*

La risposta dell'impresa era nel senso della totale disponibilità alla risoluzione delle numerose problematiche insorte in corso d'opera (nota 19.5.2011, prot. 12).

Dopo aver timidamente contestato all'impresa ulteriori, inesistenti ritardi, la stessa D.L. con nota 10.10.2011 ammetteva però che quest'ultima era stata costretta ad eseguire *"le maggiori opere che si sono rese necessarie ai due fabbricati"*, da questi non contabilizzate; il tutto senza che il RUP ne fosse stato minimamente informato (cfr. nota RUP 12.10.2010).

Per tale ragione, quest'ultimo si rifiutava di autorizzare la sospensione dei lavori richiesta dalla D.L., come emerge dalla nota a firma di quest'ultimo del 19.10.2011 (prot. 484).

Nella medesima nota, peraltro, la Direzione Lavori per la prima volta affermava che la consegna dei lavori all'impresa risalente al luglio 2010 doveva considerarsi "solo parziale".

Questa affermazione riflette bene la gravità e consistenza degli errori progettuali, tali – secondo lo stesso autore del progetto – da impedire ogni lavorazione in buona parte dell'area di cantiere.

Infine, nel garantire che la perizia di variante era "*in via di definizione*" ed all'evidente scopo di scaricare sull'impresa responsabilità connesse invece ai macroscopici errori progettuali, la stessa D.L. le contestava ancora una volta la responsabilità per il ritardo accumulato, sul presupposto che a quella data la produzione realizzata fosse di soli 2 milioni di euro invece che di 5 milioni di euro.

La risposta dell'impresa è analitica nell'evidenziare la natura delle problematiche insorte e l'imputabilità all'Ente appaltante del ritardo da esse derivato (cfr. nota 26.10.2011, prot. 19).

Senza volere in questa sede riportare l'integrale contenuto di questa nota, del tutto esaustiva nell'indicare cause e responsabili effettivi del ritardo, è sufficiente evidenziare che solo per il rilascio dell'autorizzazione antisismica la D.L. ha impiegato esattamente un anno per inviare al Genio Civile le integrazioni richieste.

III. Dal 24 novembre 2011 in poi e, quindi, contestualmente all'emissione del 6° SAL, il RUP ha improvvisamente deciso di sospendere ogni pagamento in favore dell'impresa esecutrice, se non previa trasmissione delle fatture frattanto emesse dal subappaltatore e da questi quietanzate.

Frattanto, mentre l'Amministrazione sospendeva inopinatamente i pagamenti, la D.L. continuava a contestare all'impresa la responsabilità per il ritardo nell'avanzamento dei lavori.

A quella data, la perizia di variante che – lo si rammenta – si era resa necessaria subito dopo l'inizio dei lavori e che a dire della D.L. avrebbe dovuto essere da tempo *"in via di definizione"*, in realtà non lo era affatto, tanto vero che ancora oggi si è in attesa della sua approvazione, malgrado siano inutilmente decorsi due anni.

Il problema della sospensione dei pagamenti è insorto su iniziativa del RUP esattamente il 28.11.2011 dopo l'emissione del 6° SAL.

Nella nota di pari data quest'ultimo chiedeva all'Impresa appaltatrice *".. di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di subappaltatori e cottimisti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti.."*, precisando che *".. in mancanza di tali quietanze, ogni pagamento per ulteriori SAL è da ritenersi sospeso.."*

Fatto sta che la sospensione dei pagamenti non ha riguardato solo i SAL futuri, ma anche il SAL n. 6 già emesso per € 265.795,10.

Tanto, malgrado la chiara ed inequivoca disposizione dell'art. 118, 3° comma, del D.lgs. 163/2006, per cui *".. qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine (venti giorni dalla data di ciascun pagamento), la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari .."*

Nel corso dell'incontro svoltosi venerdì 29 giugno 2012 presso la Casa Comunale, alla presenza del RUP, del Dirigente del settore LL.PP. di un loro consulente e dei rappresentanti dell'Impromed, **i rappresentanti del Comune ribadivano il proprio rifiuto ad eseguire il pagamento del 6° SAL**, e/o a certificarne l'esistenza, la certezza, la liquidità e l'esigibilità, ovvero a soddisfare la richiesta della Banca cessionaria del credito di indicare un termine presunto per il pagamento.

Nelle more, il Subappaltatore trasmetteva all'Amministrazione Comunale una nota in cui dava atto di avere ricevuto dall'esecutrice dei lavori la somma di € 250.000,00, importo addirittura superiore a quello dell'intero SAL n. 6 (cfr. nota del 26.6.2012 prot. 17/12).

Ma il dato che meglio riflette l'illiceità del rifiuto al pagamento opposto dal Comune è la contabilità redatta dall'impresa esecutrice e tempestivamente trasmessa sia al subappaltatore che alla stazione appaltante (nota del 15.6.2012, prot. n. 27).

Da essa risulta che la SIMA srl ha eseguito lavori per soli €. 184.737,83, al netto delle ritenute e del ribasso d'asta, importo comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Poiché dalla contabilità dell'impresa esecutrice risultava chiaramente che l'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore (€. 184.737,83) era di gran lunga inferiore a quello pagatogli in acconto (€. 250.000,00), l'Ente committente avrebbe dovuto immediatamente svincolare i pagamenti sospesi.

Infatti, a norma dell'art. 118 del già citato D.lgs 163/2006, l'appaltatore è l'unico soggetto legittimato a quantificare le prestazioni eseguite dall'impresa subappaltatrice.

Tanto vero che nel caso di pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'Ente è pur sempre l'appaltatore il soggetto onerato di comunicare a quest'ultimo l'importo maturato dal subappaltatore per i lavori eseguiti e la stazione appaltante resta sempre totalmente estranea alle eventuali contestazioni e vertenze tra esecutrice e subappaltatore.

IV. Con nota prot. 17 del 26.6.2012, la SIMA Costruzioni s.r.l. comunicava ~~all'Amministrazione Comunale ed all'impresa esecutrice l'importo del~~ credito a suo dire maturato.

In particolare, la Sima affermava :

- a) di aver emesso fatture per €. 876.208,59, di cui €. 645.396,40 per l'esecuzione dei lavori ed €. 230.812,19 a titolo di risarcimento danni (!).
- b) di aver ricevuto in acconto la somma di €. 250.000,00, per cui il credito per lavori ancora dovute era (sempre a suo dire) pari ad €. 395.396,40, rispetto ad uno stato di avanzamento complessivo dei lavori pari ad €. 1.149.282,02 (di cui al già citato VI SAL).

Con nota del 2.7.2012 prot. n. 57560, il Dirigente del settore OO.PP. del Comune di Benevento comunicava alle parti interessate che l'importo del credito vantato a quella data dall'Impresa esecutrice (pari a circa €.700.000,00) era ben maggiore di quello preteso dalla SIMA per l'esecuzione dei lavori in subappalto (€ 395.396,40).

Pertanto veniva disposto l'immediato svincolo del VI SAL, ancora illecitamente sospeso dall'Ente (il cui pagamento è però avvenuto solo nel successivo mese di ottobre e dunque con ben un anno di ritardo!!).

Frattanto restava bloccato il pagamento dei SAL successivamente maturati (VII ed VIII) malgrado le innumerevoli diffide inviate dall'impresa esecutrice.

Con nota del 18.9.2012 prot. n. 77752, il Dirigente Settore OO.PP. del Comune di Benevento, convocava l'impresa e gli organi tecnici del Comune. Con l'accordo dell'impresa, il D.L. veniva incaricato di verificare l'importo dei lavori sino a quel momento eseguiti sulla scorta delle indicazioni fornite sia dall'esecutrice che dall'impresa subappaltatrice.

In data 6 novembre, l'impresa appaltatrice pur di sbloccare i pagamenti chiedeva all'Ente committente di convocare il subappaltatore innanzi al RUP, al D.L. ed al Dirigente OO.PP. *"per definire in contraddittorio l'importo dovuto a SIMA"*.

Frattanto la SIMA con nota del 8.11.2012 prot. 552, contestava l'operato della D.L. ed affermava di essere creditrice dell'impresa esecutrice per € 626.208,59, importo ben maggiore di quello da essa stessa preteso sino a quel momento.

Nel corso della riunione svoltasi in Comune alla presenza di tutte le parti interessate, ivi inclusa la SIMA, gli organi tecnici e dirigenziali dell'Ente e dei consulenti delle parti, la società appaltatrice esibiva le fatture di spesa relative ai costi sopportati sino alla data del VI SAL, da cui risultava provato che la SIMA non avesse affatto diritto ad ulteriori pagamenti.

Nel corso dell'incontro, peraltro, emergeva che tutte le fatture emesse sino a quel momento da SIMA erano tutte completamente sganciate dall'avanzamento dei lavori e, peraltro, significativamente prive di titolo giustificativo.

La risposta dell'Ente è stata invece del tutto incoerente con gli esiti della riunione. E permeata da una diffusa illiceità perché diretta ad imporre all'impresa esecutrice il pagamento di tutte le somme pretese dal subappaltatore, a pena di risoluzione del contratto !

In particolare, con la nota del 29.11.2012 prot. 100543, a firma congiunta del RUP e del Dirigente settore OO.PP. del Comune, questi ultimi ribadivano il rifiuto ad eseguire qualunque pagamento sino a quando l'impresa non avesse esibito :

- a) quanto ad €. 250.000,00 le fatture quietanzate dal subappaltatore, sebbene quest'ultimo avesse più volte riconosciuto per iscritto di aver percepito tale somma e la stessa Amministrazione Comunale, in persona dello stesso Dirigente del settore LL.PP. ne avesse già dato atto il 2 luglio 2012, nella nota in cui quest'ultimo sbloccava il pagamento del SAL n. VI;
- b) le quietanze per gli ulteriori pagamenti rivendicati dal subappaltatore ovvero dimostrato che allo stesso null'altro è dovuto;

Un rifiuto non solo *contra legem*, ma anche palesemente contrario a buona fede.

Peraltro, con nota del 7.12.2012 lo stesso RUP rifiutava alla SIMA di certificarle i lavori da essa eseguiti in qualità di subappaltatrice nel cantiere *de quo*, sul presupposto – del tutto opposto a quello sottostante il rifiuto al pagamento dei SAL - che solo l'impresa appaltatrice ha titolo per richiedere tale certificazione.

L'incoerenza è palese. Se, infatti, all'impresa esecutrice compete la richiesta di certificazione dei lavori del subappaltatore, deve anche competerle la quantificazione economica di quelli stessi lavori.

Fatto sta che messa di fronte ad un rifiuto al pagamento sostenuto da una pretesa immotivata ed illecita, l'impresa esecutrice ha deciso di sospendere ogni lavorazione, tanto più che l'Ente non aveva frattanto approvato neanche la variante al progetto, benchè essa fosse stata definita necessaria dagli stessi organi tecnici della committente.

V. In questa fase dell'appalto, la D.L. ha continuato a contestare all'impresa i ritardi e, contestualmente, a giustificare il ritardo nell'adozione della variante.

Il 7.11.2012 (cfr. nota prot. 625), la D.L. assicurava infatti che "..gli atti di perizia sono in via di ultimazione..", ribadendo il medesimo concetto già espresso l'anno precedente.

Ad oggi la variante **non** è stata ancora approvata.

E' stato soltanto sottoscritto dalle parti lo schema di atto di sottomissione, in cui le parti hanno dato atto preliminarmente che il progetto non era adeguato allo stato effettivo dei luoghi e che (solo) con la variante "..sono state rimosse le circostanze che impedivano l'esecuzione di tutte le opere.."

Sulla scorta di questa premessa, l'impresa esecutrice si impegnava :

- "..ad avvenuta approvazione della variante a riprendere i lavori ad ogni subcantiere..";
 - ad "eseguire **TUTTE le opere di contratto, nessuna esclusa** entro e non oltre 10 mesi dalla data di notifica dell'approvazione della variante";
 - ad accettare un **maggior tempo utile di mesi 4 per le maggiori e diverse** opere previste in perizia (si noti la chiara distinzione operata tra opere di contratto ed opere in variante);
- e, pertanto, a consegnare TUTTE le opere ultimate entro 14 mesi

Di fronte ad un testo chiarissimo nell'assegnare all'impresa esecutrice un termine complessivo di dieci mesi decorrenti dall'approvazione della variante per eseguire tutte le opere di contratto ed un subtermine di 4 mesi per quelle previste nella perizia di variante, è evidente che l'approvazione della perizia costituisca la *conditio sine qua non* per la ripresa effettiva di tutte le lavorazioni. Anche per evitare all'impresa i danni e maggiori oneri fatalmente conseguenti dall'esecuzione parziale e frammentaria dell'appalto.

Nonostante il chiaro tenore delle clausole contrattuali, gli organi tecnici dell'Ente hanno continuato ad intimare la ripresa dei lavori; a contestare il ritardo; a minacciare la risoluzione.

Tutto, fuorchè approvare la perizia di variante, benchè siano decorsi ben cinque mesi dalla sua redazione e dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

Di qui il sospetto dell'impresa di essere di fronte ad un'ipotesi di sviamento di potere per costringerla a pagare integralmente quanto preteso dal subappaltatore, visto che il rifiuto al pagamento dei SAL opposto dall'Amministrazione non riguarda solo i SAL 7° ed 8° (per circa €. 600.000,00) ma tutti i SAL futuri sino alla concorrenza dell'importo preteso dal subappaltatore.

* * * * *

VI. Fatto sta che gli errori e le carenze progettuali, unitamente al ritardo accumulato per l'approvazione della perizia di variante hanno prodotto danni ingenti di cui l'impresa chiede sin d'ora il ristoro, formulando le riserve che seguono, a titolo di spese generali, mancato utile, maggior vincolo della manodopera, delle attrezzature e delle fidejussioni.

In particolare, l'impresa chiede che le vengano riconosciuti e liquidati i seguenti importi:

- a) spese generali per €. 1.867.357,06;
- b) mancato utile per €. 1.431.640,41;
- c) maggior impiego del personale per €. 1.702.944,18;
- d) mancato ammortamento mezzi per €. 151.759,81;
- e) vincolo fidejussioni per €. 8.226,25

per un totale di €. 5.161.927,72.

Di seguito, si allega il prospetto dei criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione delle riserve (ALL. 1).

Inoltre, l'impresa ha eseguito parte delle lavorazioni in variante che non sono state contabilizzate di cui essa chiede il pagamento per €. 80.618,18, come da riserva qui di seguito allegata (ALL. 2).

ALL. 1

		Produzione Giornaliera Programmata		
Importo contrattuale				€ 6.891.710,75
tempo contrattuale gg				360
produzione giornaliera programmata				€ 19.143,64
		Produzione Effettiva		
importo lavori eseguito				€ 2.342.696,18
durata dei lavori gg				945,00
produzione giornaliera effettiva				€ 2.479,04
indice di ridotta produzione:				87,05%
		A) Spese Generali		
Importo contrattuale				€ 6.891.710,75
Importo contrattula depurato dell'utile				€ 6.265.191,59
Importo contrattuale depurato delle spese generali				€ 5.447.992,69
Spese Generali	15%			€ 817.198,90
Spese generali giornaliere contrattuali				€ 2.270,00
Maggiori spese generali:		€ 2.270,00	x 945,00 gg x 87,05%	€ 1.867.357,06
		B) Mancato utile		
Importo contrattuale depurato dell'utile				€ 6.265.191,59
Utile d'impresa	10%			€ 626.519,16
Utile giornaliero contrattuale				€ 1.740,33
Mancato utile:		€ 1.740,33	x 945,00 gg x 87,05%	€ 1.431.640,41
		C) Maggior impiego del personale		
N. Operai	10			€ 1.846,93
Costo medio giornaliero operai		€ 23,09	x 8 h x 10	
Maggior costo personale		€ 1.846,93	x 945 gg x 87,05%	€ 1.519.334,20
N. geometri contabilizzatori al 30%	1			
Costo giornaliero geometra contabilizzatore		€ 144,00		
Costo giornaliero geometra contabilizzatore		€ 144,00	x 30% =	€ 43,20
maggior costo per geometra contabilizzatore		€ 43,20	x 945 gg x 87,05%	€ 35.537,42
N. Tecnico capocantiere	2			
Costo giornaliero tecnico		€ 180,00		
Maggior costo geometra capocantiere		€ 180,00	x 945 gg x 87,05%	€ 148.072,56
		Totale		<u>€ 1.702.944,18</u>
		D) Mancato ammortamento mezzi		
Importo contrattuale al netto dell'utile e delle spese generali				€ 5.447.992,69
Aliquota incidenza macchinari	20%			€ 1.089.598,54
Aliquota giornaliera		€ 1.089.598,54	x 945 gg =	€ 1.153,01
Aliquota d'incidenza macchinari e mezzi: 12,5% quota ammortamento annuo + 3,5% tasso interesse legale annuo	16%			
Mancato ammortamento:		€ 1.153,01	x 16% x 945 gg x 87,05%	151.759,81
		E) Protratto vincolo delle fidejussioni		
Costo giornaliero		€ 10,00		
Maggior costo		€ 10,00	x 945 gg x 87,05%	8.226,25
Totale riserva D. = A) + B) + C) + D) + E)				5.161.927,72

ALL. 2

Si chiede il compenso delle seguenti lavorazioni.

1. Maggior nolo di ponteggio. L'impresa ha posto in opera il ponteggio perimetralmente ad uno dei fabbricati del patrimonio ERP per eseguire le opere in facciata ivi previste. In progetto è compensato il noleggio del ponteggio per un periodo di tre mesi. In realtà il ponteggio è stato montato nel dicembre 2011 e a tutt'oggi non è stato ancora rimosso non è stato possibile eseguire tutte le lavorazioni previste in facciata poiché è necessario eseguire nuove lavorazioni non originariamente previste e inserite solo nella approvanda perizia di variante (risanamento calcestruzzo dei balconi, nuove soglie in marmo ai davanzali delle finestre, impermeabilizzazioni, etc.).

Si chiede quindi il riconoscimento dell'importo relativo al maggior nolo del ponteggio, pari ad €. 7.121,28, calcolato come di seguito utilizzando i prezzi dell'appalto.

nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par. ug.	lung.	larg.	H/Peso		unitario	TOTALE
1	P.03.010.030.b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita per ogni mese o frazione dopo il 1° MISURAZIONI: Lunghezza= mq di ponteggio montato; H/Peso = mesi SOMMANO m²/30gg		1620,00		12,000	19440,00		
						19440,00	0,24	€4.665,60	
2	P.03.010.090.b	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva nolo per ogni mese dopo il 1° MISURAZIONI: Lunghezza= mq di piano di lavoro montato; H/Peso = mesi SOMMANO m²/30gg		704,00		12,000	8448,00		
						8448,00	0,29	€2.449,92	
3	P.03.010.110.b	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, fermapiede e parapetti. Con caratteristiche: larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva nolo per ogni mese dopo il 1° MISURAZIONI: p.u.: n. 2 scale; h/peso: 12 mesi SOMMANO m/30gg	2,00			12,000	24,00		
						24,00	0,24	€5,76	
		TOTALE euro						€7.121,28	

2. Impianti elettrici eseguiti negli immobili del patrimonio ERP. In appalto è prevista il rifacimento degli impianti idrico sanitari relativi ai bagni ed alle cucine degli appartamenti. A tal fine è prevista la necessaria rimozione e successiva posa in opera di pavimenti e rivestimenti. Durante i lavori è stato necessario eseguire il rifacimento dell'impianto elettrico ivi presente. In progetto tale lavorazione non è stata contemplata. Tuttavia, l'impresa - per non restare inoperosa in cantiere - ha proceduto lo stesso a realizzare tali lavorazioni che, peraltro, sono state previste in variante.

Le lavorazioni eseguite di cui si chiede il compenso sono pari ad €. 30.108,56 come da calcolo che segue:

ALL. 2

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par. ug.	lung.	larg.	N/Peso		unitario	TOTALE
1	NP-084	(art. L.01.010.010.e Prezziario Regione Campania 2008) Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m ² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 1,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -piacca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline MISURAZIONI: SOMMANO cad.	243,00				243,00		
						243,00	51,39	12.487,77	
2	NP-085	(art. L.01.010.180.h Prezziario Regione Campania 2008) Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; - frutto, serie commerciale; -piacca in materiale plastico o metallo; - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16/A da derivazione di altro impianto Punto presa da derivazione CEE 16/A 220V 3P+T MISURAZIONI: SOMMANO cad	359,00				359,00		
						359,00	41,73	14.981,07	
3	NP-086	(art. L.01.010.330.b Prezziario Regione Campania 2008) Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; -scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a m 5 (pagata a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa coassiale derivata di diametro mm 9,5- per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF - piacca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato Posi di presa TV derivata con tubo corrugato pesante MISURAZIONI: tv SOMMANO cad	8,00	4,00			32,00		
						32,00	28,84	922,88	

ALL. 2

4	NP-087	(art. L.01.030.010.c. Prezziario Regione Campania 2008) Accessori per scatole: placca in resina 1+3 posti								
		MISURAZIONI: Vedi voce n° 1 [cad 243.00] Vedi voce n° 2 [cad 359.00]						243,00 359,00		
		SOMMANO cad						602,00	2,10	1.264,20
5	NP-088	(art. L.01.040.010.a Prezziario Regione Campania 2008) Interruttore da 6+16 A per tensione nominale 250 V: tipo da parete: unipolare 10 A in custodia IP 40								
		MISURAZIONI: caldaie	82,00					82,00		
		SOMMANO cad						82,00	5,52	452,64
		TOTALE euro								30.108,56

3. Opere edili in facciata e interne. Nell'esecuzione delle lavorazioni in facciata del fabbricato A e all'interno degli appartamenti è stato necessario eseguire lavorazioni aggiuntive non previste in progetto. L'importo di tali lavorazioni è pari ad €. 43.388,24 come da calcolo che segue.

Nr.	TARIF FA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Q.tà	IMPORTI	
			par. ug.	lung.	larg.	H/Peso		unitario	TOTALE
1	NP-097	(art. R.02.060.230.a Prezziario Regione Campania 2008) Demolizione di soglie, stipiti o ornici in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: senza recupero di materiale MISURAZIONI: SOMMANO m	259,10				259,10		
							259,10	4,46	1.155,55
2	NP-080	(art. E.14.010.020.e Prezziario Regione Campania 2008) Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stesatura, sigillatura dei giunti e grappe Trani chiaro MISURAZIONI: SOMMANO m2	90,14				90,14		
							90,14	108,71	9.799,12
3	NP-130	(art. E.21.010.020.a Prezziario Regione Campania 2008) Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio MISURAZIONI: fabbricato A SOMMANO m²	2013,03				2013,03		
							2013,03	2,08	4.187,10

ALL. 2

4	NP-082	(art. E.15.080.050.a Prezziario Regione Campania 2008) Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale MISURAZIONI:	1766,39		1766,39			
		SOMMANO m			1766,39	10,69	18.882,71	
5	NP-091/1	(art. R.05.040.010.b Prezziario Regione Campania 2008) Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammolorate e sfinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm per trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm ² MISURAZIONI:	0,13	791,770	102,93			
		SOMMANO m ²			102,93	81,95	8.435,11	
6	NP-091/2	Sovrapprezzo alla coce NP-091/1 per superfici inferiori a 3 dm ² MISURAZIONI:	0,13	348,640	45,32			
		SOMMANO m ²			45,32	20,49	928,61	
		TOTALE euro					43.388,24	

Ne deriva che l'importo complessivo delle lavorazioni eseguite non compensate dalla D.L. di cui si richiede il compenso, è pari ad € 80.618,18.

VII. In questo contesto, l'impresa non intende subire oltre e, pertanto dà impulso al procedimento arbitrale previsto dall'art. 64 del Capitolato Speciale d'appalto, richiamato espressamente in contratto, secondo cui :

"Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere deferite ad Arbitri, secondo le disposizioni ed i mezzi di prova previsti dal cod. proc. civ., ad esclusione del giuramento in tutte le sue forme. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto, nominati da ciascuna delle parti nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda. Il Presidente del Collegio Arbitrale è scelto dalle parti o, su loro mandato, dagli Arbitri di parte. In caso di mancato accordo per la nomina del Terzo Arbitro provvede la camera Arbitrale di cui all'art. 242 del D.lgs. 163/2006 sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Il deposito del lodo presso la Camera Arbitrale è effettuato, entro 10 giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del Collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo d'ufficio. Resta ferma, ai fini dell'esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile. All'atto del deposito del lodo, va corrisposta a cura degli arbitri una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al Collegio ed al Giudizio Arbitrale, salvo rivalsa tra loro".

Pertanto, l'Impromed Consorzio Stabile S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita con l'Impresa Mastrocinque, in persona del suo legale rappresentante p.t., rag. Mauro Moccia,

nomina

quale proprio arbitro l'avv. Paolo Vosa con studio in Napoli alla via Fiorelli n. 5

invita

l'Ente a procedere senza indugio alla nomina del proprio arbitro con avvertenza che in difetto, decorso il termine di giorni 60 dalla data di

notifica del presente atto, si procederà a richiedere la nomina dell'arbitro di parte e del terzo Arbitro con funzioni di Presidente presso la competente Autorità

@ @ @

Propone sin d'ora, con riserva di ulteriormente integrarli e variarli, i seguenti quesiti :

QUESITO N. 1

"Dicano gli Arbitri se il comportamento tenuto dalla Stazione Appaltante integri l'ipotesi del grave inadempimento contrattuale e, nell'affermativa, dichiarari il Collegio la risoluzione del contratto d'appalto ex art. 1453 c.c."

QUESITO N. 2

"Dicano gli Arbitri se l'Impresa abbia in ogni caso diritto al risarcimento dei maggiori oneri e di tutti i danni subiti – che investono il mancato utile, la manodopera, le attrezzature, i mezzi d'opera, il protratto vincolo delle fideiussioni, come esplicitati nelle riserve sopra formulate, di cui si riportano le richieste formulate :

- a) spese generali per € 1.867.357,06;
- b) mancato utile per € 1.431.640,41;
- c) maggior impiego del personale per € 1.702.944,18;
- d) mancato ammortamento mezzi per € 151.759,81;
- e) vincolo fideiussioni per € 8.226,25

per un totale di € 5.161.927,72 oltre interessi e rivalutazione.

QUESITO N. 3

"Dicano gli Arbitri se l'Impresa abbia diritto al riconoscimento e pagamento delle riserve tecniche sopra formulate per aver eseguito lavori previsti in variante ed ordinati dalla D.L.

In particolare se l'impresa abbia diritto al pagamento delle seguenti somme :

- a) maggior nolo di ponteggi per € 7.121,28;
- b) impianti elettrici eseguiti negli immobili ERP per € 30.108,56;

c) opere edili in facciate ed interne per € 43.388,24;
per un totale di € 80.618,18 oltre interessi e rivalutazione.

QUESITO N. 4

"Dicano gli Arbitri se, in ogni caso, l'impresa abbia diritto al pagamento degli interessi legali e moratori per il ritardato pagamento del VI SAL, nonché al pagamento del S.A.L. nn. 7 per € 296.806,42 e del SAL n. 8 per € 330.054,77, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, maggiorata degli interessi e della rivalutazione.

QUESITO N. 5

"Dicano gli Arbitri se, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale, l'impresa abbia diritto al pagamento del mancato utile nella misura del 10% dell'importo contrattuale delle opere non eseguite.

QUESITO N. 6

"Dicano gli Arbitri se, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale, l'impresa abbia diritto al risarcimento del cosiddetto "danno curriculare" nella misura del 5% dell'importo contrattuale, ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, conseguente alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare".

QUESITO N. 7

"Dicano gli Arbitri se, pertanto, in caso di accoglimento di uno o più dei quesiti sopra formulati, l'Ente debba essere condannato al pagamento delle somme ivi richieste – ovvero a quella maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio o sarà ritenuta di giustizia – ivi incluso l'importo delle

somme oggetto di ritenuta sui singoli SAL, maggiorate degli interessi dovuti ex lege dalla data delle rispettive richieste e della rivalutazione monetaria”;

QUESITO N. 8

“Dicano gli Arbitri se, in ogni caso, l’Ente debba essere condannato al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, nonché di quelle legali sostenute dall’Impresa”.

Con riserva di integrare e variare i presenti quesiti.

Napoli, 8 marzo 2013

ATI IMPROMED CONSORZIO STABILE SPA/MASTROCINQUE
COSTRUZIONI SR.L. – RAG. MAURO MOCCIA


Avv. Michele Lopiano


Avv. Giuliana Miro

RELATA DI NOTIFICA


ai sensi della L. 21/01/1994 n. 53

Io sottoscritto avv. Michele Lopiano, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli rilasciata con delibera n. 439 del 09-11/11/2010, previa iscrizione al numero 57 del mio registro cronologico, ho notificato nell'interesse della Impromed Consorzio Stabile S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituita con la Società Mastrocinque Costruzioni S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rag. Mauro Moccia, il suesteso atto di accesso a giudizio arbitrale e contestuale nomina d'arbitro, mediante spedizione di copia conforme all'originale, a mezzo plico raccomandato n. 76492640051-7, a cura dell'ufficio postale di Napoli 15, a :

Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., presso la Casa Comunale alla via Annunziata – Palazzo Mosti – cap 82100 – Benevento (BN).

Per autentica

avv. Michele Lopiano



Per validazione
l'Ufficio Postale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

*
*

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 27-3-2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n..... di prot. ai Capigruppo consiliari (art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 27-3-2014

Il Messo Comunale
IL CAPO MESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti